



ASSOCIAZIONE "SAN GIROLAMO-PATRONO DI CITTANOVA" - APS VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI



L'anno 2022, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 18.00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "SAN GIROLAMO-PATRONO DI CITTANOVA" - APS.

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'Associazione, Sig. Corica Giuseppe, il quale constatato che è presente l'intero Consiglio Direttivo, che è presente in proprio la maggioranza degli associati, dichiara la presente assemblea validamente costituita in 1^a convocazione, ed atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.
2. Varie ed eventuali

Su proposta del Presidente l'assemblea unanimemente nomina alla funzione di Segretario la sig.ra Iapichino Pia.

Il Presidente procede quindi ad illustrare ai convenuti gli argomenti all'ordine del giorno.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Espone i vantaggi derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS, quali le agevolazioni fiscali, l'accesso a contributi, ecc.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE "SAN GIROLAMO-PATRONO DI CITTANOVA" - APS.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dello Statuto allegato, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Alle ore 19.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Iapichino Pia

Il Presidente

Corica Giuseppe

Pia Iapichino

10 GIU. 2022



Registrato il N° 839 del 3
Corrisposti E. 200,00

IL DIRETTORE



Giuseppe Corica



STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41), una associazione avente la seguente *denominazione* **ASSOCIAZIONE "SAN GIROLAMO-PATRONO DI CITTANOVA" - APS.**

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

La sede legale dell'Associazione è fissata in Cittanova, Via Diomede Marvisi n. 30, il trasferimento eventuale della sede non comporta modifica statutaria.

La sede sociale potrà essere trasferita all'interno del Comune di Cittanova con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Presso la sede sociale resta anche fissato il domicilio di tutti i soci per i loro rapporti con l'Associazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, assistenza e beneficenza in materia di povertà e disagio sociale, di cui all'art.4, comma 1 e art.5 lettera u del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 - Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, è apolitica e apartitica, e ha come scopo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati di cui all'art.21 e 8, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 - Codice del Terzo Settore, finalità sociali, quali quella di collaborare con la Parrocchia "San Girolamo" in Cittanova (RC) nell'organizzazione di eventi legati ai programmi dei festeggiamenti religiosi ed in particolare dei festeggiamenti patronali in onore di San Girolamo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione si prefigge inoltre di promuovere e testimoniare i valori cristiani, della solidarietà, della integrazione e dell'assistenza sociale, svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa, organizzare corsi di formazione inerente ai percorsi culturali e religiosi, istruzione, tornei, stage, gare sportive, promuovere ed organizzare mostre, rassegne, seminari, convegni, cineforum, promuovere iniziative di interesse sociali, gemellaggi e scambi culturali, nonché, a favore esclusivamente dei propri soci, organizzare viaggi, soggiorni ed itinerari tematici sia di livello regionale, nazionale ed internazionale, pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, utilizzare siti Internet, strumenti multimediali affini, nonché curare la stampa, la pubblicità, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo, realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione, pianificare ed organizzare attività di marketing territoriale finalizzate ad aumentare l'attrattiva del territorio ed a promuovere i prodotti

ed i servizi delle imprese presso investitori nazionali ed internazionali, la valorizzazione e la promozione delle produzioni tipiche locali con priorità a quelli agroalimentari ed artigianali, tutelare, promuovere e valorizzare le cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successivo d.lg 22 gennaio 2004 n.42, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recuperare e valorizzare gli usi e i costumi locali, gli antichi mestieri, le tradizioni folkloristiche e le fiere, creare e gestire un proprio centro studi culturale polivalente multimediale, mediateche, effettuare studi e ricerche in materie letterarie, sociologiche, ambientali, turistiche, artistiche e storiche, finalizzati a una fruizione e divulgazione nel territorio anche in collaborazione e con il patrocinio della Chiesa, di Enti pubblici, Unione Europea, Enti morali, Università, agenzie di sviluppo locali e privati. L'associazione potrà inoltre svolgere le attività accessorie o connesse a quelle sopra elencate.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, elargizioni e contributi che pervengono da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione, costituito da libere elargizioni effettuate dagli associati, è di euro 600,00 (seicento/00).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre inoltre delle seguenti entrate:

- Quote versate dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione;
- Quote associative versate annualmente da tutti i soci;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e di qualunque altro ente pubblico e privato finalizzati al sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione;
- Contributi da organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni e dall'esercizio delle varie attività;

Previa concessione del parroco pro tempore, da rinnovare ogni anni, le raccolte volontarie, nonché le donazioni e promesse in denaro raccolte durante lo svolgimento delle processioni per le vie dei Comuni, quali, in particolare, quelle che verranno conseguite in occasione dei festeggiamenti in onore di San Girolamo o di altri festeggiamenti cittadini.

Non fanno parte né del patrimonio né delle entrate le donazioni ex voto (passate e future) rappresentate da gioielli o qualsiasi oggetto in oro, argento, pietre preziose o di qualsiasi altra natura e fattura. La loro gestione e conservazione è di esclusiva pertinenza del Parroco pro tempore.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (quando nominato);
 - Revisione legale dei conti (quando nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.



5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera, eventualmente, sulla ammissione e *esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo*;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - Proclama i Soci Onorari per motivi di prestigio o per partecipazioni ai lavori dell'Associazione. Essi non fanno parte dell'Assemblea dei Soci e sono esenti dal versamento della quota associativa.
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 10 membri (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di **cinque anni** e sono *rieleggibili*.
 5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
 11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
 12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
 13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Norme particolari riguardanti l'organizzazione dei festeggiamenti cittadini in onore di San Girolamo

Articoli 21, 22, 23, 24 e 25.

ART. 21

(Il Presidente dei festeggiamenti)

Il Presidente dell'Associazione assume anche le funzioni di Vice Presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore di San Girolamo, il cui Presidente, a norma della legislazione canonica e dei decreti diocesani, è sempre il Parroco pro tempore. Quest'ultimo potrà dare mandato al Presidente dell'Associazione ad organizzare i festeggiamenti, delegandolo per le necessarie funzioni limitate allo scopo. Il Presidente dell'Associazione proporrà alla valutazione ed approvazione del Parroco la lista dei componenti del Comitato per i festeggiamenti, scelti tra i membri dell'Associazione stessa o anche all'esterno. Resta in facoltà del Parroco escludere dalla lista le persone da lui ritenute non idonee.

ART. 22

(Il Comitato dei festeggiamenti)

Il Comitato dei festeggiamenti deve essere valutato, riconosciuto e approvato dal Parroco pro-tempore. Fanno parte del Comitato ex *ratione officii* il Parroco pro-tempore o un suo delegato, in qualità di Presidente del Comitato, ed il Presidente dell'Associazione, in qualità di Vice Presidente del Comitato. Il Comitato fisserà il programma della festa da sottoporre all'approvazione delle competenti Autorità con le autorizzazioni di legge, studierà le opportune iniziative per raccogliere le offerte dei fedeli al di fuori della chiesa. Preventiverà le spese, rendendosene solidalmente responsabile, pubblicherà i resoconti. A tale scopo avrà un segretario che verbalizzerà ogni decisione ed un Cassiere che custodirà le somme raccolte ed eseguirà i pagamenti dietro mandato scritto a firma del presidente.

ART. 23

(Entrate e bilancio)

Spetta al Comitato decidere le modalità di raccolta dei fondi necessari all'organizzazione dei festeggiamenti. Tutte le entrate sono costituite:

1. Dalle quote associative;

2. Dalla raccolta volontaria porta a porta;
3. Dalle promesse raccolte durante lo svolgimento delle processioni per le vie del paese;
4. Dai proventi delle sponsorizzazioni;
5. Dalle lotterie;
6. Dai contributi regionali, provinciali e comunali;
7. Da qualsiasi altra fonte;

Devono essere regolarmente registrati e verbalizzati dal Cassiere e devono costituire capitolo di entrate nel bilancio di gestione.

Per quanto attiene ai punti due e tre previa autorizzazione del parroco pro tempore da rinnovare esplicitamente ogni anno.

Il programma delle manifestazioni dovrà essere sottoposto all'approvazione del parroco pro-tempore e delle autorità locali e diocesane.

Tutte le spese devono essere giustificate ed accompagnate dalle relative quietanze, regolarmente registrate e devono costituire capitolo di uscite nel bilancio di gestione.

Tutte le operazioni finanziarie sono gestite dal cassiere. Il bilancio dovrà essere approvato dal comitato e portato a conoscenza dei soci dell'associazione.

Il bilancio di gestione non deve in nessun caso essere in passivo. Eventuali passività vanno addebitate al comitato.

Il denaro eventualmente rimasto sarà consegnato al Tesoriere dell'associazione il quale lo verserà a titolo di entrate nel conto dell'associazione. Tali somme saranno contenute in opportuno capitolo nel bilancio dell'associazione e potranno essere spese solo ed esclusivamente a fini istituzionali dell'associazione, previa deliberazione del Direttivo.

ART. 24

(Programma dei festeggiamenti)

E' facoltà del parroco cassare qualsiasi parte del programma se in contraddizione con le leggi canoniche e con le finalità pastorali della Parrocchia.

Spetta al comitato predisporre i programmi delle varie manifestazioni, che debbono essere presentati per tempo alle autorità competenti per le richieste, approvazioni ed autorizzazioni.

Non si accetteranno manifestazioni religiose contro la morale né che possano suscitare motivo di offesa dei valori cristiani o sdegno nei fedeli.

Nell'organizzazione dei festeggiamenti sia data la massima importanza alle funzioni liturgiche, svolte con la dovuta osservanza delle norme stabilite. Tutto il comitato deve dare esempio di partecipazione a tutte le funzioni liturgiche.

ART. 25

(Processioni)

L'itinerario delle processioni sia stabilito di comune accordo con il parroco pro-tempore.

Nessun itinerario tradizionale fa legge per le processioni.

È bene, anzi, che sia variato di tempo in tempo, specie se lo richiedono motivi di brevità, di dignità, di notevole movimento stradale, di nuovo sviluppo urbanistico.

Mai sarà motivo di modifica, dell'itinerario approvato, una privata o personale richiesta, specie se accompagnata da promesse di particolari offerte.

Le processioni sia partecipate, non siano disturbate da eccessivi spari di mortaretti, dal continuo suono della banda musicale, da eccessive soste per raccogliere offerte di denaro o per manifestazioni di ristoro ai portatori della vara. Si eviti



di fermare la processione per assistere a spari di giochi d'artificio. Questi potranno avere luogo prima o dopo la processione.

Sia consentita la sosta della processione davanti alle abitazioni di persone malate, anziani e di portatori di handicap. Non sarà consentito a nessuno di far valere privilegi acquisiti per tradizioni sia essi portatori della vara, sia essi addetti alla raccolta delle offerte, sia essi addetti alla movimentazione della vara, o a qualsiasi altra figura. La vara del simulacro portato in processione sia adornato con sobrietà e decoro.

Cittanova, 10/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. R. Lopez

Sig. Giuseppe Corica



